

**CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA -
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

E

LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Con il presente accordo tra

L'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Fabrizio Cassella, nato a Torino, il 29 dicembre 1963, domiciliato per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio dell'Università n. 114, del 09 dicembre 2013;

E

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta piazza Deffeyes 1, rappresentata dal Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dott. Augusto Rollandin, nato a Brusson (Ao) il 13 giugno 1949 domiciliato per il presente atto in Aosta, piazza Deffeyes, 1, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 164 del 14 febbraio 2014;

qui di seguito chiamati anche Università e Regione, oppure unitamente o disgiuntamente - Parti

Premesso che

- in attuazione dei fini istituzionali dell'Università, come individuati all'art. 3 dello Statuto di Ateneo, essa concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
- nell'ambito degli indirizzi generali di sviluppo dell'Università il rafforzamento della presenza della stessa nel contesto socio-economico regionale, anche mediante l'incremento di forme di collaborazione con i soggetti istituzionali regionali e gli enti locali, rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza;
- il tratto distintivo dei recenti indirizzi di politica di sostegno alla crescita e all'innovazione, sia su scala nazionale che comunitaria, è rappresentato dalla

- centralità dell'istituzione accademica e dal suo ruolo primario nei processi di sviluppo del sistema socio-economico;
 - la crescita della società della conoscenza nelle sue dimensioni economiche, culturali e sociali richiede con sempre maggiore frequenza che le Università affiancano alle attività tradizionali di didattica specifiche attività di ricerca e di servizio al territorio, ponendosi come riferimento per le istituzioni locali per lo sviluppo delle rispettive comunità;
 - l'Università e la Regione intendono promuovere specifiche azioni positive atte a favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e a completarne la preparazione culturale;
 - tra gli strumenti azionabili per realizzare quanto indicato al precedente punto, lo stage formativo effettuato nel corso del percorso di studio presso enti e istituzioni rappresenta un elemento di prioritaria importanza e di indubbia efficacia formativa;
 - l'Università e la Regione intendono, quindi, rafforzare e potenziare la reciproca collaborazione attraverso la realizzazione di specifici stage formativi destinati agli studenti iscritti presso l'Ateneo regionale;
- tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla Convenzione sono da considerarsi parte integrante della stessa.

Art. 2 – Finalità e oggetto

1. Con la presente Convenzione le Parti si propongono di rafforzare e potenziare la reciproca collaborazione attraverso la realizzazione di specifici stage formativi destinati agli studenti iscritti presso l'Università.
2. Gli stage saranno svolti presso le strutture della Regione e, di norma, avranno una durata compresa tra i due e i sei mesi.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.


Art. 9 – Registrazione


1. La presente Convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso.
2. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.


Art. 10 – Disposizioni di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Aosta,


Per l'Università
Prof. Fabrizio Cassella




Per la Regione autonoma Valle d'Aosta
Dott. Augusto Rollandin

Art. 3 - Impegni delle parti

1. L'Università si impegna a:
 - a) organizzare appositi incontri di orientamento presso le proprie sedi per promuovere l'iniziativa presso gli studenti;
 - b) selezionare, attraverso una o più commissioni composte da docenti dell'ateneo e, in caso di disponibilità, anche da rappresentanti delle strutture regionali interessate, gli studenti da inviare in stage presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, sulla base di criteri di merito così come stabiliti dai referenti delle parti di cui all'art. 4 della presente Convenzione;
 - c) garantire apposita copertura assicurativa per gli studenti in stage;
 - d) individuare un tutor di stage per ciascun studente;
 - e) mettere a disposizione eventuali borse di stage in favore degli studenti.
2. La Regione si impegna a:
 - a) ospitare gli studenti dell'Università presso le proprie strutture;
 - b) individuare, per ogni stage, un proprio referente che dovrà seguire il percorso formativo dello studente presso le proprie strutture.

Art. 4 – Referenti delle Parti

1. Per la realizzazione delle azioni di cui alla presente Convenzione è individuato un referente per ciascuna delle Parti, con i seguenti compiti, da espletare in collaborazione:
 - a. individuare annualmente i temi prioritari oggetto dei singoli progetti di stage, le relative strutture regionali potenzialmente interessate ad ospitare gli studenti, il periodo e la durata effettiva degli stage;
 - b. individuare annualmente il numero degli studenti da inviare in stage e i criteri di merito per la loro selezione;
 - c. curare la procedura di approvazione di ogni stage, secondo i rispettivi ordinamenti;
 - d. predisporre una relazione annuale, concernente le azioni realizzate ai sensi della presente Convenzione, da trasmettere ai rispettivi organi competenti.
2. Ciascuna delle Parti nomina il proprio rappresentante secondo i rispettivi ordinamenti e ne comunica tempestivamente il nominativo all'altra Parte.
3. Le riunioni dei referenti sono verbalizzate a cura dell'Università.

Art. 5 - Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a partire dalla data della stipula.
2. La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodi, anche tramite scambio di lettera fra le Parti, nel rispetto comunque delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
3. In caso di mancato rinnovo sarà comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.

Art. 6 – Attivazione e esecuzione dello stage

1. Spetta all'Università attivare le procedure necessarie con INAIL e Direzione regionale del lavoro.
2. L'attivazione di ciascun stage sarà curata dal Coordinatore del Dipartimento ospitante che assume, ai fini dello stage, ai sensi dell'art 2 del D.Lgs. 81/02 e smi, il ruolo di Datore di lavoro, definendo le specifiche mansioni, individuando il preposto di riferimento, dando attuazione agli obblighi di cui agli art 36 e 37 del D.Lgs.81/08 e smi e attivando, se del caso, il Medico competente.
3. Pur tenuto conto delle finalità formative degli stage, l'eventuale necessità di dispositivi di protezione individuale sarà valutata dalla struttura regionale ospitante che ne assume l'onere relativo.
4. I compiti saranno assegnati agli stagisti tenuto conto delle finalità di cui al precedente art 2, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza.
5. La Regione, tramite gli uffici preposti, si impegna, in caso di infortunio, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Università.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e si impegnano a non farne alcun altro uso.

Articolo 8 – Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.